



DECRETO N. 2 DEL 18/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DELLE PISTE CICLOPEDONALI DELL'ENTE.

IL PRESIDENTE

VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, convertito con modificazioni in legge n. 13 del 05 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante *"Disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;
- il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;
- il D.P.C.M. del 01 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;
- il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;
- il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante *"Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'interno territorio nazionale"*;
- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio lombardo;

Dato atto che il progressivo peggioramento della situazione sanitaria ha ulteriormente ridotto le necessità di spostamento delle persone sul territorio regionale così come indicato dal DPCM 11 marzo 2020 che impone l'obbligo di evitare ogni tipo di assembramento di persone sul territorio in vista dell'efficacia delle misure di tutela delle persone e di contenimento della diffusione del virus, ivi comprese le misure di adeguato distanziamento fra le persone in circolazione;

Rilevato che, nonostante la perentorietà delle disposizioni relative al divieto assoluto di assembramento, sono stati evidenziati fenomeni di indebita concentrazione di persone lungo le piste ciclopedonali e nelle aree di sosta, con conseguente possibile implementazione del rischio di trasmissione del contagio del virus con aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto;

Richiamato il *"Regolamento per l'utilizzo e la fruizione delle piste ciclo pedonali della Comunità Montana Valtellina di Sondrio"* approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 07.02.2013;

Visto in particolare l'art. 1, commi 2 e 3, del citato regolamento che testualmente recita *“Le piste ciclopedonali sono aperte al pubblico nelle ore diurne dal 1 marzo al 31 ottobre, salvo diversa e motivata disposizione. L'accesso e l'utilizzo della pista ciclabile è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti”*;

Ravvisata quindi la necessità di adottare un provvedimento di temporanea chiusura delle piste ciclopedonali dell'Ente finalizzato alla tutela della salute delle persone e di prevenzione della possibilità di ulteriore diffusione del contagio del virus Covid-19;

Ritenuto di dover provvedere in merito sino al 03 aprile 2020, con riserva di ulteriore proroga delle misure in caso di necessità;

Richiamati

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19;
- lo Statuto dell'Ente;

DECRETA

- 1) di chiudere temporaneamente le piste ciclopedonali (Sentiero Valtellina e Sentiero Rusca), le aree sportive, le aree sosta e le aree giochi della Comunità Montana Valtellina di Sondrio al fine di tutelare la salute delle persone e prevenire la possibilità di ulteriore diffusione del contagio del virus Covid-19 così come indicato in premessa;
- 2) di provvedere in merito sino al 03 aprile 2020, con riserva di ulteriore proroga della chiusura;
- 3) di trasmettere copia del presente atto ai Comuni del mandamento, al Comune di Sondrio, alla Prefettura di Sondrio – Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Sondrio, al Comando provinciale dei Carabinieri di Sondrio, all'UTR Montagna, all'ATS della Montagna, alla Provincia di Sondrio;
- 4) di dare la massima diffusione del presente provvedimento attraverso il sito istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE

Tiziano Maffezzini

Firmato digitalmente